

**FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.**

Ufficio Contratti

Via Giorgio La Pira, 21

50121 Firenze (FI)

## **LOTTO 2**

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI**

stipulata tra

**FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.**

Via Giorgio La Pira, 21 – 50121 Firenze (FI)

e la compagnia di assicurazione

.....  
(di seguito denominata Società)

POLIZZA NUMERO N.

EFFETTO dalle ore 24,00 del 31/12/2017

SCADENZA alle ore 24,00 del 31/12/2022

SCADENZA ANNUALE alle ore 24,00 di ogni 31/12

# CAPITOLATO POLIZZA RCT/O

**CONTRAENTE:** FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.

**EFFETTO:** ORE 24,00 DEL 31.12.2017

**SCADENZA CONTRATTO:** ORE 24,00 DEL 31.12.2022

## DEFINIZIONI

**Assicurato:** Il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto.

**Contraente:** Il soggetto che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.

**Cose:** Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Franchigia:** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

**Indennizzo/Risarcimento:** La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro..

**Polizza:** Il documento che prova l'assicurazione

**Premio:** La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Rischio:** La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

**Scoperto:** La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di Polizza espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

**Sinistro :** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società :** L'impresa assicuratrice.

**Subappaltatore:** La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Le condizioni che seguono annullano e sostituiscono integralmente le Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Speciali di Assicurazione e Condizioni Particolari di assicurazione contenute nello stampato mod. ....

## **Norme che regolano l'assicurazione in generale**

### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### **2) Altre assicurazioni**

Il Contraente o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo/Risarcimento calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **3) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

La garanzia decorre dalle ore 24,00 del 31.12.2017 purchè il relativo premio sia stato pagato.

In caso di mancato pagamento del premio entro il 31.12.2017, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del Premio in arretrato.

### **4) Frazionamento del Premio**

Trattandosi di polizza con durata inferiore all'anno, il premio deve essere corrisposto in unica soluzione.

### **5) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **6) Aggravamento del Rischio**

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

### **7) Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio, o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **8) Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo/Risarcimento, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

### **9) Durata dell'assicurazione**

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

#### **10) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **11) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti

#### **12) Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **13) Coassicurazione e delega**

A deroga dell'art. 1911 Codice Civile, la Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società delegataria, all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici; la firma apposta dalla Società Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto, anche per la parte delle medesime.

#### **14) - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **15) - Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo ALPHA International Insurance Brokers Srl in qualità di broker ai sensi del D. Lgs 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla ALPHA International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici nella misura del 5% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione.

#### **16) Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio**

La Società si impegna a fornire al Contraente, entro trenta giorni dalla richiesta, i dati afferenti l'andamento del rischio; i predetti dati dovranno essere forniti dalla Società, altresì, entro 120 giorni dalla scadenza definitiva del contratto. In particolare la Società fornirà il rapporto sinistri/premi riferito all'anno in questione, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di predisporre, con cognizione, le basi d'asta ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

La statistica sinistri dovrà essere così suddivisa:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti.

#### **17) Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

**18) Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato.

## **DESCRIZIONE DEL RISCHIO**

**L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile gravante, ai sensi di legge, sull'Assicurato nella sua qualità di:**

Proprietario, concessionario ed esercente di autorimesse e autosili variamente elevati fuori terra e/o interrati nonché parcheggi di superficie ovunque ubicati nel Comune di Firenze, compresi i relativi impianti fissi e le attività complementari ed accessorie quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la proprietà di biciclette concesse in uso gratuito ai clienti, nonché la proprietà e/o conduzione di fabbricati e gallerie commerciali.

La garanzia comprende tutte le attività di realizzazione, ampliamento e ristrutturazione, sia in proprio che attraverso la stipula di convenzioni di concessione con gli Enti Pubblici territoriali competenti, delle strutture immobiliari da adibire a parcheggi ed autosilos (sia sotterranei che in sopraelevazione), ad aree di parcheggio di superficie opportunamente attrezzate, nonché di ogni altra infrastruttura connessa.

## CONDIZIONI GENERALI

### 1) Oggetto dell'assicurazione

#### A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere.

#### B) Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi:

- degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche;
- del D. Lgs 23 febbraio 2000, n. 38;
- del D. Lgs 10 settembre 2003, n. 276

per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal citato D. Lgs 276/2003;

La società si obbliga quindi a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'INAIL a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o aventi diritto, sempre che sia stata esperita l'azione di regresso dell'INAIL e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge, ove previsto. Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all' INAIL.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

#### Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n.222.

### 2) Attività complementari

L'assicurazione copre anche i Rischi inerenti:

- a) all'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni conseguenti al mancato uso;
- b) all'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono installati;
- c) all'impiego di guardiani anche armati nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività, nonché alla proprietà ed uso di cani;
- d) alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi;
- e) alla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- f) alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), di proprietà dell'Assicurato od a lui concessi in locazione od in comodato, nonché in leasing, purché usati per conto proprio e per le attività descritte nella scheda di Polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite

occasionalmente ad attività di sgombraneve, l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi. Per tutte le suddette attività resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione, lett. A) punti 3) e 4);

- g) ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata a secondo Rischio;
- h) all'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- i) alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta nella scheda di Polizza;
- l) all'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, esclusa l'organizzazione in proprio di gite aziendali;
- m) all'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- n) alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, fermo quanto stabilito dall'art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione lett. A) punto 3). Sono comunque esclusi i danni alle Cose formanti oggetto delle suddette operazioni

### **3) Garanzie comprese automaticamente nell'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

#### **a) Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dipendenti dell'Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare, disciplinato da tutte le forme previste dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, per danni involontariamente cagionati:

- a) ai "terzi", nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i prestatori di lavoro suindicati utilizzati dall'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo comma b);
- b) agli altri dipendenti dell'Assicurato, ai lavoratori parasubordinati nonché ai lavoratori utilizzati ai sensi del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, semprechè in Polizza sia prevista la garanzia di R.C.O. ed entro il limite del massimale previsto per la stessa.

#### **b) Lesioni personali subite dai lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.**

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dall'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

#### **c) Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro**

A deroga delle esclusioni di Polizza la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

1. per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
2. per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte - non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
3. per danni cagionati a terzi dai dipendenti dell'Assicurato, dai lavoratori, parasubordinati, dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003.

#### **d) Cessione di lavori in appalto/subappalto:**

1) In caso di regolazione del Premio in base alle retribuzioni

La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, rispettivamente in virtù di regolare contratto di appalto o di subappalto, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. La validità della presente garanzia è subordinata alla condizione che la percentuale dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 20% del fatturato globale annuo.

2) In caso di regolazione del Premio in base al fatturato



La garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo possa ricadere sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dagli Appaltatori o dai Subappaltatori mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, rispettivamente in virtù di regolare contratto di appalto o di subappalto, in conseguenza di un fatto accidentale in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione ed elencati nella scheda di Polizza. In relazione a detti lavori la garanzia comprende altresì la responsabilità civile dei suddetti Appaltatori e Subappaltatori per danni cagionati a terzi, fermo quanto previsto dall'art. 15.

#### **e) Segnaletica mancante o insufficiente**

La garanzia comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

#### **f) Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività descritta nella scheda di Polizza.

L'assicurazione comprende i Rischi relativi all'esistenza di:

- impianti fissi destinati alla conduzione dei predetti fabbricati, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili;
- antenne radiotelevisive;
- aree di pertinenza del fabbricato (anche se tenute a giardino o parco), compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso;
- giochi per bambini.

La garanzia si intende altresì prestata per la Responsabilità che possa derivare all'Assicurato dalla proprietà e gestione di muri di cinta, tettoie e cancelli automatici.

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- spargimento di acqua salvo quelli conseguenti a rotture accidentali di tubature e/o condutture;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali;
- trabocco o rigurgito della rete fognaria pubblica;
- proprietà di parchi di superficie superiore ad un ettaro;
- attrezzature ed impianti sportivi.

Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubature e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun Sinistro e con un limite di risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di € 160.000,00.

Se l'assicurazione riguarda fabbricati locati in leasing ed è stipulata dall'utilizzatore per conto della società di leasing, la garanzia opera unicamente per la responsabilità civile derivante alla stessa società di leasing in qualità di proprietario ("Assicurato"), con esclusione dal novero dei terzi dell'utilizzatore ("Contraente").

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a soggetti non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e/o integrazioni. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D.lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e/o integrazioni, e sempreché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori come previsto dal citato D.lgs. n. 494/1996 e successive modifiche e/o integrazioni. Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione o demolizione.

#### **g) Committenza veicoli**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003 in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, e biciclette purché non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 500,00 per ciascun sinistro.

#### **h) Lavori presso terzi**

La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:

- a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato. Sono comunque esclusi i danni:

- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 200.000,00 per Sinistro.

Resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

#### **i) Postuma annuale**

La garanzia comprende i danni conseguenti all'esecuzione dei lavori di installazione, manutenzione e riparazione, a condizione che tali lavori siano stati effettuati durante il periodo di durata del contratto e che il danno si sia verificato non oltre un anno dall'esecuzione dei lavori stessi e comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;
- d) da mancato od intempestivo intervento manutentivo.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che limitatamente ai danni a Cose, la Società non risponderà oltre il limite di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

#### **l) Danni a mezzi sotto carico o scarico**

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

#### **m) Danni a cose da incendio**

La garanzia comprende i danni cagionati alle Cose di terzi da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

In caso di esistenza di altra copertura incendio/ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sarà operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la Polizza incendio.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato una franchigia di € 500,00 per sinistro.

Questa garanzia non opera in caso di lavori presso terzi, disciplinati alla lettera i) del presente articolo.

#### **n) Danni da interruzione o sospensione d'attività**

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, fermo restando che la Società non risponderà oltre il limite di € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

#### **o) Danni subiti da professionisti e consulenti**

La garanzia comprende i danni subiti da:

- professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attività descritte nella scheda di Polizza;
- dipendenti e/o collaboratori di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato.

#### **p) Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La presente garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti nella scheda di Polizza, con il massimo Risarcimento di € 100.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Relativamente ai soli danni a Cose resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 2.000,00 ed il massimo di € 10.000,00.

#### **q) Ambito lavori**

La garanzia comprende i danni alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione dei lavori che, per volume o peso, non possono essere rimosse.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00.

#### **r) Danni alle Cose in consegna e custodia**

La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 10% per ogni Sinistro con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 3.000,00. Sono comunque esclusi i danni da incendio alle Cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di Polizza.

#### **s) Danni a condutture ed impianti sotterranei**

La garanzia comprende i danni alle condutture e/o impianti sotterranei.

La presente estensione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000,00 per anno assicurativo.

#### **t) Danni da cedimento – franamento del terreno**

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento, franamento e/o vibrazione del terreno, esclusi comunque i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

La garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di € 1.500 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo indennizzo di € 200.000,00 per anno assicurativo.

#### **u) Prove ed esami per l'assunzione di personale**

Premesso che l'Assicurato, al fine di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

#### **v) Esclusione del diritto di rivalsa**

La Compagnia rinuncia a quanto previsto dall'articolo 1916 del codice civile in materia di rivalsa verso dipendenti e/o amministratori dell'assicurato nei soli casi di colpa grave, per somme che la stessa abbia liquidato per sinistro.

#### **w) Danni da percolazioni**

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a percolazioni originatesi nei parcheggi interrati.

La garanzia viene prestata con una franchigia di € 500 per sinistro, con un limite di € 1.500 per vettura e comunque con il massimo indennizzo di € 15.000,00 per anno assicurativo.

#### **4) Soggetti non considerati terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui stabilmente convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza delle mansioni cui sono adibite, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione, salvo quanto disposto all'art. 14 – Garanzie comprese automaticamente - lettera b) e lettera c) punto 2;
- d) gli Appaltatori e Subappaltatori e loro dipendenti, salvo che per le lesioni gravi o gravissime così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale.

## **5) Limiti territoriali**

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada e Messico. Limitatamente al caso di partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A., Canada e Messico. L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

## **6) Rischi esclusi dall'assicurazione**

A) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) provocati da soggetti diversi dai lavoratori dipendenti o parasubordinati dell'Assicurato nonché dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D.lgs n. 276 del 10.09.2003, della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto disposto all'art. 14 – Garanzie comprese automaticamente – lettera a), lettera c) punto 1 e lettera d);
- 2) da furto (salvo quanto previsto all'art. 3 punto z);
- 3) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- 4) da impiego di veicoli a motore, macchinari e impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- 5) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 –Garanzie comprese automaticamente -lettera s);
- 6) alle Cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- 7) a Cose cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- 8) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle Cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente – lettere i) ed r);
- 9) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 -Garanzie comprese automaticamente -lettera l), nonché i danni cagionati da prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- 10) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 -Garanzie comprese automaticamente -lettera q);
- 11) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera g);
- 12) a condutture ed impianti sotterranei in genere ed i danni ad essi conseguenti.
- 13) relativi ad attività di assistenza nell'ambito aeroportuale, rifornimento di carburante agli aeromobili e comunque qualsiasi attività di costruzione o riparazione svolta all'interno del perimetro aeroportuale;
- 14) relativi ad attività di Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore Internet.

B) L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro (R.C.O) non comprende i danni:

- 15) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);

- 16) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art 14 - Garanzie comprese automaticamente - lettera e);
- 17) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- 18) derivanti sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana.
- 19) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- 20) Derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocati da contaminazione biologica e/o chimica; per "atto di terrorismo" si intende l'uso di violenza esercitato su una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa; per "contaminazione" si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa di impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

## 7) Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## 8) Regolazione del Premio

Qualora sulla scheda di Polizza sia indicato che il Premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata nella scheda di Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo restando il Premio minimo assoluto riportato nella scheda di Polizza.

A tale scopo:

### A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

➤ le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:

1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 21.200,00 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati, così come definiti all'art. 5 del D. Lgs., n. 38/2000;
4. i compensi erogati alle ditte somministratrici di lavoro e di distacco al netto di IVA, e/o ai prestatori di lavoro di cui al D.Lgs 276 del 10 settembre 2003;
5. l'ammontare delle retribuzioni relativo ai dipendenti iscritti all'albo professionale di cui alla sezione II della presente polizza.

➤ Il numero complessivo dei posteggi in concessione ubicati nei posteggi interrati/autosilos

Oppure

• eventuali altri elementi variabili previsti in Polizza.

Le differenze attive o passive del Premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 15 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

### B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa dalla scadenza dei predetti termini fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi e trova applicazione il disposto dell'Art. 1901, comma 2, del Codice Civile; il Premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del Premio. Per i contratti cessati per qualsiasi

motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Società non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

### **C) Rivalutazione del Premio anticipato in via provvisoria**

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del Rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del Premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione. Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

### **D) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

### **9) Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro deve essere dato avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società, entro 3 giorni lavorativi da quando se ne è avuta conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo/Risarcimento ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **10) Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale indicato nella scheda di Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **11) Secondo Rischio**

Qualora gli Appaltatori o i Subappaltatori abbiano in corso altre assicurazioni per la responsabilità civile derivante dallo svolgimento della loro attività, e siano operanti, la copertura assicurativa prevista dall'art. 14 lett. d) punto 2) verrà prestata, in deroga all'art. 2, in secondo Rischio, ovvero per le parti di Indennizzo/Risarcimento eccedenti i massimali o di eventuali sottolimiti, ove previsti, garantiti dalle polizze di cui sopra e nel limite del massimale indicato nella scheda di Polizza.

## Condizioni Aggiuntive

### A) - Assicurazione delle malattie professionali

A parziale deroga dell'art. 12 - Oggetto dell'assicurazione - lettera B), l'assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al Rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi, di quelle connesse alla lavorazione o comunque alla presenza nei luoghi di lavoro di asbesto o prodotti contenenti asbesto, nonché quelle conseguenti a situazioni di "costrittività organizzativa" – cd. "mobbing". L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato nella scheda di Polizza per Sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

### B) - Danni a Cose sollevate, caricate e scaricate (escluso autofficine e carrozzerie)

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione lett. A) punto 5), la garanzia si estende ai danni alle Cose sollevate, caricate e scaricate.

La presente garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a Cose previsto nella scheda di Polizza e comunque con il massimo Risarcimento di € 52.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Resta a carico dell'Assicurato uno Scoperto del 20% per ogni Sinistro con il minimo di € 1.600,00.

### C) Soprasuolo

La garanzia deve intendersi estesa alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato, in relazione anche all'utilizzo da parte di terzi del soprasuolo, compresi eventuali piazzali e corsie preferenziali di taxi ed autobus,

### D) Estensione al novero dei terzi

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, sono considerati terzi:

- i componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Contraente, escluso il Legale Rappresentante;
- I coniugi, genitori, figli, fratelli/sorelle, delle persone componenti gli organi aziendali sopra menzionati.

### E) Termine denuncia sinistri

A deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, il termine di presentazione della denuncia di sinistro alla Società, deve intendersi elevato a 15 giorni.

Si precisa inoltre che il termine sopraindicato ed i termini contrattuali per la presentazione della denuncia alle Autorità, decorreranno dal momento in cui gli uffici amministrativi dell'Assicurato saranno informati, dalle proprie strutture esterne, dell'avvenuto evento.

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

### 1. Proprietà e Conduzione locali

La garanzia, ad integrazione dell'art. 14) lettera g) delle Condizioni Generali, si intende altresì prestata, oltre che per la proprietà dei fabbricati, anche per la conduzione degli uffici e locali adibiti all'attività esercitata dall'assicurato anche se non di proprietà dello stesso.

La garanzia RCO comprende l'attività svolta anche all'esterno degli uffici purché accessoria all'esercizio dell'attività dell'Assicurato.

Si conviene altresì, a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, che la garanzia di cui alla presente polizza, deve intendersi estesa alla responsabilità civile dell'Assicurato, per fatti derivanti dalla proprietà, possesso, uso, manutenzione, custodia, detenzione, esercizio e/o conduzione di strutture, recinzioni, muri di cinta, tettoie, cancelli automatici, impianti di illuminazione e distribuzione di forza motrice, scale mobili, ascensori, piattaforme per portatori di handicap, impianti di condizionamento, impianti idrici, impianti sanitari, impianti antincendio, impianti di ventilazione e di estromissione aria, centrale termofrigorifera, cabina di trasformazione, impianto video citofono, impianti speciali di rilevazione gas, tvcc, diffusione sonora, gruppo elettrogeno, giardini, alberi anche di alto fusto e simili, impianti, cartelli luminosi e non, striscioni ovunque installati, tabelloni autoportanti pubblicitari e cartelli pubblicitari in genere.

Anche per tale estensione di garanzia si intendono operanti le esclusioni, le franchigie ed i limiti previsto dal succitato art.14) lettera g) delle Condizioni Generali.

### 2. RC Amministratori, quadri e dirigenti

L'assicurazione va quadri dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'Assicurato, solo per danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art.

583 C.C.

### 3. RC per danni da furto

A parziale deroga Condizioni Generali, l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impianti ed attrezzature in genere installate dall'Assicurato.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00.= per ogni danneggiato, fermo che la società non risponde, per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo, oltre il limite del 30% del massimale per danni a cose.

### 4. Proprietà ed uso di biciclette

Le garanzie contrattuali si intendono estese alla proprietà ed all'uso di biciclette, anche elettriche servo-assistite, di proprietà del contraente e condotte dai dipendenti della stessa per motivi di lavoro.

### 5. RC derivante dagli effetti della Legge 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni

La garanzia prestata a termini di polizza è operante per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato in conseguenza della Legge 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.



**Tabella riepilogativa delle garanzie prestate con un sottolimito di massimale o che prevedono Scoperto o Franchigia**

Articolo di riferimento	Tipo garanzia	Scoperto/ Franchigia del	Con il minimo di con il massimo di	Con il massimo Risarcimento di
Art. 3 – lett. f)	proprietà di fabbricati: danni da spargimenti d'acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture, nonché trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato	Franchigia assoluta	€ 500,00	€ 160.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 3 – lett. h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavori presso terzi: danni a Cose altrui da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;</li> <li>• danni alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori.</li> </ul>	10%	€ 500,00 € 10.000,00	nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo di € 200.000,00 (*) per Sinistro
Art. 3 - lett. i)	Postuma annuale	10 % solo per danni a Cose	€ 500,00 € 10.000,00 solo per danni a Cose	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno solo per danni a Cose
Art. 3 - lett. l)	danni a mezzi sotto carico e scarico	10%	€ 500,00 € 10.000,00	nel limite del massimale per danni a Cose
Art. 3 - lett. m)	danni a Cose da incendio	Franchigia assoluta	€ 500,00	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 3 -lett. n)	danni da interruzione o sospensione di attività	10%	€ 1.500,00 € 10.000,00	€ 200.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 3 -lett. p)	inquinamento accidentale	10% solo per danni a Cose	€ 2.000,00 € 10.000,00 solo per danni a Cose	€ 100.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 3 -lett. q)	ambito lavori	10%	€ 500,00 € 10.000,00	nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo di € 200.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 3 -lett. r)	danni a Cose in consegna e custodia	10%	€ 500,00 € 3.000,00	€ 52.000,00 per Sinistro e per anno
Art. 3 - lett. t)	danni da cedimento-franamento del terreno	10%	€ 1.500,00	nel limite del massimale per danni a Cose con il massimo di € 200.000,00 per Sinistro e per anno
Condizione Aggiuntiva B	danni a Cose sollevate, caricate e scaricate(escluso autofficine e carrozzerie)	20 %	€ 1.600,00	€ 52.000,00 per Sinistro e per anno Massimo risarcimento € 52.000,00 per anno assicurativo
Condizione Particolare 3	RC per danni da furto	10 %	€ 500,00	30% massimale per danni a cose



# **Massimali di Garanzia**

**L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali interessi e spese di:**

## **A) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

**€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiamo subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;  
con il limite di :**

**€ 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali:**

**€ 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.**

## **B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

**€ 5.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati**

**Con il limite di:**

**€ 2.000.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.**

### Calcolo del Premio

Premio per garanzia R.C.T./O.

A) RCT: Totale posti auto: 6.113 x € ..... = € .....

B) RCO: Retribuzioni: € 2.000.000 x ..... per mille = € .....

Totale premio lordo annuo: € .....